



COMUNICATO UFFICIALE n° 4

del 13 giugno 2011

(composto da n° 17 pagine)

Sommario:

- ❖ Organigramma
- ❖ Circolare del 31 maggio 2011
- ❖ Delibere Corte Nazionale di Giustizia 1/2/3/4/2011
- ❖ Buoni d'ordine materiali Agla e Magazzino Lega Nazionale Calcio

Lega Calcio Uisp
Segreteria nazionale
Via della Viola, 1 06122 Perugia

tel. 075.57.27.542 fax 075.57.26.684

e-mail: calcio@uisp.it

sito web: www.uisp.it/calcio

Organigramma Lega Nazionale Calcio Uisp:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presidente | Simone Pacciani |
| Vicepresidente | Andrea Casella |
| Presidente del Consiglio | Salvatore Madau |
| Consiglio nazionale | Simone Pacciani, Alessandro Baldi, Vittorino Caniato, Roberto Cellai, Andrea Casella, Luca Dalvit, Claudia Fogliazza, Gianfranco Galluccio, Giuseppe Giletto Lazzaro, Enzo Gola, Salvatore Madau, Michele Manno, Giuseppe Marra, Renato Molinelli, Paris Moni, Gino Montecchi, Dario Nocera, Paolo Palma, Tiziano Pesce, Enrico Piersanti, Sergio Vinciprova. Invitati permanenti: Vincenzo Gresolindo, Francesca Turchetti. |
| Direzione nazionale | Simone Pacciani, Alessandro Baldi, Andrea Casella, Tiziano Pesce. |
| Coordinatore Segreteria | Sergio Biscarini |
| Settore Attività Coordinatore Commissione Attività | Paris Moni Giampiero Barrocu, Vincenzo Cubito, Luca Dalvit, Giuseppe Giletto Lazzaro, Giuseppe Marra, Dario Nocera, Francesca Turchetti. |
| Settore Arbitrale Coordinatore Commissione Arbitrale | Paolo Palma Fabio Basile, Massimiliano Bertoli, Vittorino Caniato, Daniele Federici. |
| Settore Disciplina e Normativa Generale Coordinatore Commissione Disciplina e N.G. | Tiziano Pesce Paolo Campochiaro, Roberto Cellai, Renato Molinelli, Enrico Piersanti, Tore Sabino. |
| Corte Nazionale di Giustizia Responsabile Componenti | Rocco Varraso Silvia Borselli, Rosa La Terra Pirre'. |
| Settore Formazione Coordinatore Commissione Formazione | Roberto Bertani Paolo Della Tommasa, Sergio Vinciprova. |
| Politiche Sociali | Simone Pacciani, Orlando Giovannetti, Michele Manno. |
| Responsabile Settore Giovanile | Gino Montecchi |
| Responsabile Bilancio e Contabilità | Enzo Gola |
| Responsabile Immagine e Comunicazione | Claudia Fogliazza |
| Responsabile Impiantistica Manifestazioni | Pietro Girardi |

NORME DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI STAGIONE SPORTIVA 2011-2012

FINALI NAZIONALI

CALCIO a 11 e CALCIO a 5 maschile - CALCIO a 5 femminile

-ambito agonistico-

1. Le Leghe calcio regionali e/o territoriali devono organizzare la propria attività di ambito agonistico affinché si concluda entro il termine perentorio del 01 giugno 2012.
2. Alle Finali nazionali di calcio a 11 può accedere solo un'Associazione per Regione (la Lega calcio si riserva la possibilità di far accedere una seconda Associazione nel caso di necessità di squadre per la disputa delle Fasi finali). Nel caso in cui siano previste le Finali regionali, accede l'Associazione vincitrice.
3. Alle Finali nazionali di calcio a 5 maschili e femminili accedono le Associazioni vincitrici dei campionati regionali e territoriali. (La Lega calcio si riserva la possibilità di far accedere una seconda Associazione nel caso di necessità di squadre per la disputa delle Fasi finali del calcio a 5 donne).
4. Qualora le Associazioni vincitrici dei campionati territoriali rinunciassero alla partecipazione alle Finali nazionali è data facoltà alle Leghe territoriali di individuare le eventuali sostitute.
5. Entro il 15 febbraio 2012 ogni Lega regionale deve:
 - comunicare alla Lega nazionale la formula delle manifestazioni e i criteri che adotta per far accedere le Associazioni affiliate alla Fase finale nazionale;
 - inviare alla Segreteria della Lega nazionale il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.
6. Le pre-iscrizioni alle varie Finali nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati dalla Lega Nazionale Calcio. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.
7. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2011:
 - le Associazioni, che intendono partecipare alle Finali nazionali, devono inviare alla Segreteria della Lega nazionale la domanda d'iscrizione e l'importo previsto per l'iscrizione. Il mancato rispetto di tale termine potrà comportare la non accettazione dell'iscrizione da parte della Lega nazionale, senza bisogno di motivazione;
8. Per poter partecipare alle Finali nazionali le Associazioni devono essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l'attività è di carattere agonistico.

RASSEGNE NAZIONALI
CALCIO a 11, a 5 e a 7 maschile, femminile e giovanile
-ambito agonistico e non agonistico-

1. La partecipazione delle Associazioni alle Rassegne nazionali è libera e/o regolata dalle Norme di Partecipazione.
2. Entro il 15 febbraio 2012 le Leghe regionali invieranno il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.
Le iscrizioni delle Associazioni affiliate alle Leghe regionali adempienti a quanto sopra saranno accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere accettate.
3. Le pre-iscrizioni alle varie manifestazioni nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio.
Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.
4. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2011 le Associazioni che intendono partecipare alle Rassegne nazionali devono inviare alla Segreteria della Lega nazionale la domanda d'iscrizione e l'importo previsto per l'iscrizione;
5. La lista degli atleti delle Associazioni –se richieste- dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp.
6. Le Norme di Partecipazione che disciplineranno le Rassegne saranno pubblicate entro il 31 dicembre 2011.
7. Per poter partecipare alle Rassegne nazionali le Associazioni devono essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l'attività è del carattere indicato dalle Norme di Partecipazione di ogni Rassegna.

RASSEGNA NAZIONALE RAPPRESENTATIVE
CALCIO a 11 e a 5 maschile e femminile
-ambito agonistico-

1. La Rassegna è riservata a tutte le Rappresentative territoriali e/o vincenti delle fasi regionali di Lega.

Le Leghe regionali, che nel proprio territorio organizzano Finali regionali, possono disporre nelle proprie Norme di Partecipazione che alla Fase nazionale acceda esclusivamente l'Associazione vincitrice di tali Finali. Tale norma sarà vincolante anche per la Lega nazionale.

2. Entro il 15 febbraio 2012 le Leghe regionali devono inviare il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.

Le iscrizioni delle Rappresentative affiliate alle Leghe regionali adempienti a quanto sopra saranno accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere accettate, senza motivazione.

3. Le pre-iscrizioni potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio

4. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.

5. Entro i termini comunicati successivamente dalla Lega nazionale calcio, le Leghe regionali devono inviare le liste degli atleti delle Rappresentative partecipanti e le dichiarazioni previste dall'articolo 31RA, pena l'esclusione dalla stessa manifestazione.

6. La lista degli atleti delle Associazioni dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp. La lista non potrà essere né modificata né integrata dopo la sua consegna.

Composizione delle Rappresentative – Elenco tesserati

L'elenco potrà essere composto da un numero illimitato di atleti, purché tesserati non oltre il 31 marzo 2012; in lista gara non potranno essere riportati in numero maggiore di 5 e 3 giocatori appartenenti alla stessa Associazione sportiva, rispettivamente per il calcio a 11 e per il calcio a 5. Qualora, durante la stagione sportiva in corso, un'Associazione abbia partecipato con due o più squadre distinte a manifestazioni della Lega Calcio Uisp, il numero sopra indicato è da considerarsi rapportato per singola squadra. Il Presidente della Lega territoriale della Rappresentativa assumerà la veste di Presidente societario a tutti gli effetti, compreso quello previsto dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria, con i relativi obblighi, quali conservare, per il periodo previsto dalla normativa in materia di tutela sanitaria, l'originale o copia autentica del certificato medico attestante l'idoneità dell'atleta a svolgere attività calcistica agonistica. Ogni Presidente territoriale di Lega, con la firma sulla lista, attesterà - ai sensi dell'art. 31 RA- anche la regolarità del tesseramento.

Entro il 31 dicembre 2011 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali le Norme di Partecipazione alle manifestazioni nazionali, indicando i termini di scadenza e le quote d'iscrizione.

Entro il 1° marzo 2012 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali indicazioni riguardanti le pre-iscrizioni effettuate, il soggiorno e le date di svolgimento di tutte le manifestazioni nazionali.

Almeno 10 giorni prima dell'inizio delle singole manifestazioni la Lega nazionale invierà alle Leghe regionali le cui Associazioni si sono iscritte:

- la formula delle manifestazioni;
- l'eventuale comunicazione di annullamento delle manifestazioni che non si potessero svolgere per insufficiente numero di squadre iscritte.

**REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC
ALL'ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA CALCIO UISP
"Circolare del 31 maggio 2011"**

La presente Circolare ha efficacia, sull'intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2011 al 31 luglio 2012:

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3ª categoria (o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A, A2 e calcio a 5 maschile serie A e B, nella stagione sportiva 2011-2012 non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.
2. Per attività ufficiale Figc s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, giovanili, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2011.
3. Per partecipazione alla gara s'intende essere stato in lista gara come giocatore.
4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali della Lega calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.

CALCIO A 11

A. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2ª e 1ª nella stagione 2011-2012 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2012, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

LE LEGHE TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2011.

B. Gli atleti di 2ª e 1ª categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2012 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all'attività ufficiale di calcio a 11 della Lega Calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.

CALCIO FEMMINILE

Valgono le limitazioni previste al punto 1. In deroga, le atlete che partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc giovanili possono partecipare all'attività ufficiale della Lega Calcio Uisp.

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35/40

Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc nei campionati sino alla 1ª categoria possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35/40 della Lega Calcio Uisp.

1.1. Le Leghe calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di partecipazione emesse dalla Lega territoriale o regionale che le ha deliberate.

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l'attività della Lega calcio Uisp.

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2011

| Attività FIGC | Attività UISP | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| | calcio a 11 maschile | calcio a 5 maschile | calcio a 7/8 e over 35/40 | calcio a 5 femminile |
| Calcio a 11 3a cat. (1) | si | si | si | --- |
| Calcio a 11 1a e 2a cat. (1) | * | si | si | --- |
| Calcio a 11 promoz. Eccell. (1) | no | no | no | --- |
| Calcio a 5 serie A, B (1) | no | no | no | --- |
| Calcio a 5 serie D, C2, C1, C | si | si | si | --- |
| Calcio a 5 femminile | --- | --- | --- | si |
| Calcio a 11 femminile serie A, A2 (2) | --- | --- | --- | no |
| Calcio a 11 femm. serie D, C2/C1, B | --- | --- | --- | si |

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2ª e 1ª nella stagione 2011-2012 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2012, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

(1) compreso il proprio settore giovanile

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 1/2011 -

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Rocco Varraso - responsabile

Silvia Borselli - componente

Rosa La Terra Pirrè - componente

ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: Ass. PIOPOSSUM

Svolgimento del procedimento

Con atto del 22 Marzo 2011, pervenuto in data 25 Marzo 2011 il Presidente dell'Associazione Piopossum, Alessia Giordano, proponeva ricorso ex art. 63 lett b) del Regolamento di Disciplina, avverso la decisione della Commissione Disciplinare di Appello della Lega Calcio UISP Piemonte, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della stessa Lega Calcio n. 16 del 15 Marzo 2011 con la quale, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla ricorrente veniva disposta la squalifica della giocatrice **Francesca MARRARI** fino a tutto il 22 Maggio 2011, in applicazione dell' articolo 132 del Regolamento Disciplina con l'aggravante di cui all'art. 25 lettera a), riducendo la squalifica disposta in primo grado fino all' 8 Settembre 2011 ex art. 136 R.D, in relazione ai fatti verificatisi in occasione della gara disputata il giorno 2 Marzo 2011 tra le squadre Piopossum e Tucafer del Campionato di Calcio a 5 femminile, girone di Eccellenza Uisp Lega Calcio Torino, partita nella quale la Marrari, capitano del Piopossum, venne espulsa dal Direttore di Gara per aver stratonato violentemente e fatto cadere a terra un'avversaria (la tesserata Noemi SILVESTRI – dell'Associazione Tucafer) con l'intento di allontanarla da una compagna di squadra.

La Commissione Regionale di 2° Grado, dopo aver sentito il Direttore di Gara e testimoni, non ravvisando nel comportamento della Marrari gli estremi dell'atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco di cui all'art. 136 R.D., in considerazione dei fatti emersi dall'istruttoria effettuata dai quali si evince che la Marrari non afferrava per il collo l'avversaria, ma la stratonava per lo scalda collo, pur inserendosi con estrema veemenza in un alterco che la vedeva estranea, ha disposto la riduzione della squalifica deliberata in primo grado ed in applicazione dell'art. 132 R.D. che punisce gli atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi, ha squalificato la Marrari fino al 22 Maggio 2011.

Ed è proprio la qualificazione giuridica del comportamento della Marrari, ai sensi dell'art. 132 R.D. che costituisce l'oggetto del ricorso in terza istanza dell'associazione Piopossum che chiede a questa Corte una ulteriore riduzione della sanzione comminata in considerazione della asserita non corretta qualificazione dei fatti da parte dei Giudici di Appello, fatti da considerarsi come integranti la fattispecie dell'atteggiamento minaccioso semplice di cui all'art. 131 che prevede la sanzione della squalifica da 2 a 4 giornate. La ricorrente sostiene infatti che in occasione dell'alterco tra la Marrari e la Silvestri (giocatrice del Tucafer espulsa contestualmente alla Marrari e squalificata dal Giudice Sportivo ai sensi dell'art. 131 R.D.) non vi sia stata differenza di atteggiamento tra le due giocatrici e quindi chiede che alla Marrari sia applicato lo stesso articolo imputato alla Silvestri, per evitare una disparità di trattamento ingiustificata a fronte dei reali fatti accaduti.

Motivazione

L'art. 27 del Regolamento di Disciplina in tema di criteri di applicazione della sanzione prevede che questa debba essere graduata tra il minimo ad il massimo previsto per la sanzione applicabile al caso concreto, tenendo presente la gravità del fatto. Quest'ultima deve valutarsi in relazione al comportamento del responsabile sia al momento del compimento del fatto stesso, sia ai momenti immediatamente antecedenti o susseguenti allo stesso. Occorre inoltre tenere conto dell'offensività del comportamento rispetto ai principi della Carta. Nel caso concreto, anche alla luce del referto arbitrale che ai sensi dell'art. 89 R.D. costituisce prova legale privilegiata, appare corretta la valutazione effettuata dal Giudice di Secondo Grado, la Marrari pone infatti in essere un comportamento aggressivo e non un semplice atteggiamento minaccioso, comportamento ancor più grave proprio perché posto in essere dal capitano e dunque dalla giocatrice che più della altre dovrebbe dare il buon esempio evitando atteggiamenti intimidatori nei confronti delle avversarie. Il comportamento della Silvestri, che non è oggetto di impugnazione e dunque non valutabile da questa Corte non giustifica infatti la reazione, né il comportamento della Marrari che proprio perché capitano ed in un primo momento estranea all'alterco che si era verificato in campo tra compagne ed avversarie, sarebbe dovuta intervenire per calmare gli animi. In considerazione di quanto sopra esposto appaiono dunque corrette sia la qualificazione del fatto che la quantificazione della sanzione applicata dalla Commissione Regionale di 2° Grado del Piemonte.

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- rigetta il ricorso proposto dall'Associazione Piopossum, confermando la squalifica a tutto il 22 Maggio 2011 disposta dalla Commissione Regionale di 2° grado del Piemonte nei confronti della tesserata Francesca MARRARI;
- dispone l'incameramento della cauzione versata per effetto della dichiarazione di rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio UISP comitato di Torino e alla Lega Calcio UISP Piemonte per gli adempimenti di cui all'articolo 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, li 19/04/2011

f.to Rocco Varraso
f.to Silvia Borselli
f.to Rosa La Terra Pirrè

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 2/2011 -

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri
Rocco Varraso - responsabile
Silvia Borselli - componente
Rosa La Terra Pirrè - componente

ha emanato la seguente decisione per avocazione ex art. 84 R.D.

Ricorrente: Vincenti Raffaele - Ass. C.&S. Costruzioni

Svolgimento del procedimento

Con atto pervenuto alla Corte Nazionale di Giustizia in data 8 Aprile 2011, il socio Raffaele Vincenti, in proprio e in qualità di responsabile della Società C.&S. Costruzioni, partecipante al campionato UISP organizzato dal Comitato Zona Flegrea, comunicava la mancata pronuncia della Commissione giudicante del Comitato Zona Flegrea a seguito del reclamo ex art. 17 del Regolamento Generale di Partecipazione al Campionato Anno Sportivo 2010/11, presentato in data 4 Febbraio 2011 nei confronti dei provvedimenti adottati con il Comunicato Ufficiale n. 17 del 27/01/2011 e relativi alla gara tra C. & S. Costruzioni e Real Lions, sospesa dall'arbitro che veniva colpito da una gomitata del Vincenti al 35' della ripresa, con conseguente assegnazione della sconfitta a tavolino a carico della società C.&S. Costruzioni a cui veniva inoltre inflitto un punto di penalizzazione in classifica generale, trecento (300) punti di penalizzazione in Coppa Disciplina e una multa di 75€; il Vincenti veniva inoltre squalificato a tutto il 20/1/2014 per la gomitata ed il tentativo di aggressione al direttore di gara.

Motivazione

L'art. 17 del Regolamento Generale di Partecipazione al Campionato organizzato dal Comitato UISP Zona Flegrea, nel disciplinare le modalità ed i termini per la presentazione dei reclami, prevede che ogni reclamo avverso le decisioni della Commissione Disciplinare debba essere effettuato entro cinque giorni dalla Pubblicazione sul Comunicato Ufficiale con il versamento di una tassa di € 10,00 (dieci). Nel caso di specie il ricorrente non ha versato la tassa di reclamo e non ha rispettato i termini previsti per la presentazione del ricorso, visto che il provvedimento impugnato è il Comunicato Ufficiale n. 17 del 27/1/2011, mentre il ricorso è stato presentato via fax il 04/2/2011 e quindi oltre la scadenza del termine perentorio previsto nelle norme di partecipazione. Il ricorso avrebbe dovuto dunque essere dichiarato inammissibile dalla Commissione giudicante in quanto privo di un requisito essenziale quale la tassa di reclamo e presentato oltre il termine perentorio. La Commissione giudicante invece, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 17 lett d) delle norme di partecipazione in base alle quali, superato il termine di cinque giorni, "nessun reclamo sarà più esaminato", non ha dato risposta all'istanza presentata dal socio. Tale mancata risposta induce la Corte Nazionale di Giustizia ad avocare d'ufficio il ricorso ex art. 84 R.D. in considerazione del fatto che tutte le istanze o i ricorsi dei soci, sia pure affetti da vizi formali e dunque di fatto inammissibili devono dar luogo ad una pronuncia dell'organo giudicante a cui il ricorso è diretto e questo a garanzia del diritto di difesa del Socio che è certamente tenuto a rispettare le formalità ed i termini previsti per la presentazione dei reclami, ma ha diritto ad avere comunicazione dell'esito delle proprie istanze, anche se queste sono inammissibili. Queste considerazioni preliminari che inducono all'avocazione del reclamo non possono tuttavia portare ad un accoglimento dello stesso perché, pur riconoscendo il diritto di difesa del socio, non si può non tenere conto della necessità del rispetto dei requisiti formali previsti per la presentazione dei reclami dal Regolamento Generale di Partecipazione al Campionato e dalla Normativa Generale. Il diritto di difesa infatti, come previsto dall' art. 6 lett. C) della Carta dei Principi UISP deve essere esercitato "nelle forme e nei termini" previsti

dalla normativa ed è proprio il mancato rispetto della forma prevista, rappresentata in questo caso dal versamento della cauzione ed il mancato rispetto dei termini perentori, che determinano la pronuncia di inammissibilità.

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Socio Raffaele Vincenti alla Commissione Disciplinare del Comitato UISP Zona Flegrea e avvocato dalla Corte Nazionale di Giustizia, confermando quanto deliberato dalla Commissione giudicante con il Comunicato Ufficiale n. 17 del 27/01/2011;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio UISP comitato Zona Flegrea per gli adempimenti di cui all'articolo 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, li 5/5/2011

f.to Rocco Varraso
f.to Silvia Borselli
f.to Rosa La Terra Pirrè

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 3/2011 -

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri
Rocco Varraso - responsabile
Silvia Borselli - componente
Rosa La Terra Pirrè - componente

ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: Ass. Gruppo Sportivo Dilettantistico BRIANESE

Svolgimento del procedimento

Con atto del 30 Aprile 2011, pervenuto in data 2 Maggio 2011, il Presidente del Gruppo Sportivo Dilettantistico Brianese, Willy Pesce, proponeva ricorso ex art. 63 lett b) del Regolamento di Disciplina, avverso la decisione della Commissione Disciplinare di Appello della Lega Calcio UISP Venezia, con la quale veniva squalificato per **un anno** il tesserato **Emanuel BARBATO**, in applicazione degli articoli 129 e 136 del Regolamento Disciplina con l'aggravante di cui all'art.26, riducendo la squalifica deliberata dal Giudice Disciplinare di Primo Grado e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 08/03/2011, che aveva inizialmente squalificato il Barbato fino al 31/5/2013 in relazione ai fatti verificatisi in occasione della gara disputata il giorno 7 Marzo 2011 tra le squadre UISP Zaniago e G.S.D. Brianese del Campionato di Calcio 11 del Comitato di Venezia, partita nella quale il Barbato era stato espulso per offese nei confronti del Direttore di Gara e al termine dell'incontro aveva colpito il D.G. con un pugno sopra la testa.

La Commissione di Secondo Grado, pur valutando corretto l'inquadramento della fattispecie effettuato dal giudice di primo grado ai sensi degli articoli 129 e 136 R.D., che puniscono rispettivamente le offese e gli atti di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso, aveva disposto una riduzione della squalifica, accogliendo il ricorso dell'Ass. Brianese la quale sosteneva che il comportamento del Barbato era da attribuirsi al particolare stato in cui versava il giocatore che aveva precedentemente riportato una ferita al volto durante una fase di gioco nell'indifferenza del Direttore di gara. La Commissione di Appello dunque, in considerazione del forte condizionamento determinato dallo stato fisico in cui il tesserato si era venuto a trovare a seguito delle lesioni riportate durante il gioco e considerata anche l'assenza di conseguenze fisiche per l'arbitro, ha ritenuto opportuno rideterminare la sanzione in senso favorevole alla ricorrente disponendo la riduzione della squalifica del Barbato che viene portata a un anno.

Con il ricorso in terza istanza l'Associazione ricorrente chiede che la squalifica del proprio tesserato sia cancellata per l'asserita non punibilità del comportamento del Barbato e che sia attribuita la giusta pena alla direzione arbitrale in considerazione dell'indifferenza dimostrata dal Direttore di gara che ha fatto proseguire la gara, dando priorità allo svolgimento della partita, nonostante le ferite riportate al volto dal Barbato a seguito di uno scontro di gioco con un giocatore avversario, ferite successivamente medicate al pronto soccorso (di cui vengono allegati i referti medici) e che a detta della ricorrente avrebbero determinato la reazione brusca del Barbato nei confronti dell'arbitro al termine della gara. Secondo la ricorrente infatti la scarsa lucidità del giocatore nel rapportarsi all'arbitro, sarebbe da imputare alle alterate condizioni psicofisiche causate dallo stordimento del giocatore a causa dei dolori e delle perdite ematiche al volto aggravate dall'attesa prolungata per ottenere dall'arbitro la chiamata di un'ambulanza e idonea segnalazione sul referto arbitrale.

Motivazione

Il ricorso non merita accoglimento in quanto il pugno nei confronti del Direttore di Gara al termine della partita non può essere considerato scriminato dalle asserite "alterate condizioni psicofisiche", né dallo stordimento determinato

dal colpo subito dal Barbato durante la gara ad opera di un giocatore avversario, né dalla mancata sospensione del gioco da parte dell'arbitro. Tali circostanze infatti non rappresentano esimenti, né cause di giustificazione tali da escludere l'antigiuridicità del fatto e determinare la non punibilità dello stesso.

I Giudici di primo e secondo grado hanno dunque correttamente inquadrato la fattispecie ai sensi degli articoli 129 e 136 del Regolamento di Disciplina che puniscono rispettivamente le offese per le quali è prevista una sanzione da una giornata a due mesi di squalifica e gli atti di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso punibili da 4 mesi ad un anno.

L'art. 27 del Regolamento di Disciplina nell'individuare i criteri di applicazione della sanzione prevede che questa debba essere graduata tra il minimo ad il massimo previsto per la sanzione applicabile al caso concreto, tenendo presente la gravità del fatto. Quest'ultima deve valutarsi in relazione al comportamento del responsabile sia al momento del compimento del fatto stesso, sia ai momenti immediatamente antecedenti o susseguenti allo stesso. Occorre inoltre tenere conto dell'offensività del comportamento rispetto ai principi della Carta. Quantificata la sanzione base, devono operarsi una diminuzione o un aumento della stessa tenendo in considerazione l'eventuale ricorrere di circostanze attenuanti o aggravanti. Ai sensi dell'art. 29, nel caso ricorra l'aggravante speciale di cui all'art. 26, ossia quando l'atto è commesso nei confronti del Direttore di Gara, come nella fattispecie in esame, la pena deve essere obbligatoriamente aumentata in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo. Partendo da questi presupposti e pur ritenendo che il comportamento del Barbato possa essere stato condizionato dallo stato psicofisico determinato dalle lesioni subite durante il gioco che possono configurare l'attenuante della "concitazione per fatto altrui" di cui all'art. 23 lett. c). R.D., occorre tenere presente che il colpo inferto nei confronti dell'arbitro è stato portato quando il direttore di gara si stava recando negli spogliatoi e non all'atto della notifica dell'espulsione e pur non determinando fortunatamente conseguenze lesive gravi per l'arbitro rappresenta tuttavia un gesto molto grave e da sanzionare con la giusta pena. Se da un lato appare eccessiva la squalifica fino al 31/05/2013 comminata dal Giudice di Primo Grado, anche in considerazione dell'asserito forte condizionamento psicofisico del Barbato costretto a recarsi al Pronto Soccorso al termine della gara per le ferite riportate al setto nasale, appare invece congrua la squalifica disposta in appello che tiene conto delle circostanze concrete e pondera in maniera equa l'attenuante generica di cui all'art. 23 lett c) e l'aggravante speciale di cui all'art. 26 che comunque deve essere sempre considerata prevalente ai sensi dell'art. 29 lett. b) del Regolamento di Disciplina. In considerazione di quanto sopra esposto appaiono dunque corrette sia la qualificazione del fatto che la quantificazione della sanzione applicata dalla Commissione di Secondo Grado di Venezia.

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- rigetta il ricorso proposto dal Gruppo Sportivo Dilettantistico Brianese, confermando la squalifica per anni 1 (uno) disposta dalla Commissione di Secondo Grado di Venezia nei confronti del tesserato Emanuel BARBATO;
- dispone l'incameramento della cauzione versata per effetto della dichiarazione di rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio UISP comitato di Venezia e alla Lega Calcio UISP Veneto per gli adempimenti di cui all'articolo 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, li 30/05/2011

f.to Rocco Varraso
f.to Silvia Borselli
f.to Rosa La Terra Pirrè

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 4/2011 -

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Rocco Varraso - responsabile

Silvia Borselli - componente

Rosa La Terra Pirrè - componente

ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: G.S. Vico – Minucci.

Svolgimento del procedimento

Con raccomandata inviata in data 9.5.2011, Matteo Parentini, presidente della Società G.S. Vico e Alberto Del Mastio, dirigente delegato del settore Vico – Minucci calcio a 7 proponevano ricorso ex art. 63 lett b) del Regolamento di Disciplina, avverso la decisione della Commissione Disciplinare di Appello della Lega Calcio UISP Toscana n. 49 del 30.04.2011 pubblicata in data 04.05.2011, con la quale venivano confermate le deliberazioni del Giudice di Primo Grado che disponeva ai danni della ricorrente la perdita della gara giocata in data 7.4.2011 contro la Società Peperoncino Numero 10, l'ammenda di € 25,00 ai sensi dell' art 109 R.D. e per i tesserati Dario Giani ed Alberto Del Mastio la squalifica fino a tutto il 16.05.2011 ai sensi dell'art. 141 R.D.

Il Giudice di Prima Istanza aveva sanzionato la Società ricorrente rea di aver fatto partecipare alla gara sopra richiamata il tesserato Dario Giani che aveva preso parte nell'anno in corso a gare del campionato di Seconda Categoria FIGC con la società A.S.D. Radicondoli e dunque in posizione di irregolarità rispetto alle "Norme di carattere generale" pubblicate dalla Lega Calcio UISP di Siena in data 4.10.2010 per regolamentare la partecipazione al Campionato Provinciale Miniamatori 2010/11 che all'art. 13 prevedono che "possono partecipare al campionato i tesserati di altri Enti di Promozione Sportiva, che non abbiano preso parte a gare di campionati ufficiali FIGC nella corrente stagione", ed è proprio sulla presunta errata interpretazione delle norme di partecipazione da parte del Giudice di Primo Grado confermata poi in sede di Appello e sul difetto di chiarezza di tali norme che si fonda il ricorso alla Corte Nazionale di Giustizia.

La ricorrente chiede infatti alla Corte Nazionale di revocare il provvedimento del Giudice di Primo Grado e di confermare la regolarità della gara disputata in data 7.4.2011 tra la GS Vico-Minucci calcio a 7 e il GS Peperoncino Numero 10, decretando la vittoria sul campo della GS Vico – Minucci e revocando tutti i provvedimenti sanzionatori emessi in danno dell'appellante, del proprio dirigente Alberto Del Mastio e del calciatore Dario Giani, ponendo a fondamento delle proprie richieste proprio l'interpretazione delle Norme di Partecipazione del Campionato Provinciale Miniamatori 2010/11 che a detta della ricorrente, se lette in combinato disposto con le Norme di Partecipazione alla Stagione Sportiva 2010/11 pubblicate dal Comitato Provinciale di Siena in data 17.09.2010 alle quali è allegata la Circolare del 31 Maggio 2010 della Lega Calcio Nazionale relativa alla regolamentazione della partecipazione degli atleti tesserati FIGC all'attività ufficiale della Lega Calcio UISP, non precluderebbero, ma anzi consentirebbero l'utilizzo nel campionato UISP provinciale anche degli atleti che abbiano partecipato a gare FIGC di Seconda Categoria nel corso della medesima stagione. Secondo la ricorrente infatti le Norme di Partecipazione del Campionato Provinciale Miniamatori richiamando in calce allo stesso art. 13 le Norme di Partecipazione e la Circolare Nazionale del 31.5.2010 in esse contenuta, abiliterebbero in pieno il disposto della Circolare e le previsioni relative alla partecipazione dei tesserati FIGC all'attività ufficiale della Lega Calcio UISP ed in particolare quella che preclude la partecipazione all'attività ufficiale della Lega Calcio UISP solo agli "atleti che nella stagione sportiva in corso hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali FIGC nei campionati di Promozione ed Eccellenza" che "non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35/40 della Lega Calcio UISP pena le sanzioni previste dagli artt. 11 e 144 R.D". Secondo la ricorrente l'irregolare partecipazione riguarderebbe dunque solo i tesserati FIGC di Promozione e di Eccellenza e non di Seconda Categoria, come nel caso di specie e dunque la posizione del tesserato Dario Giani sarebbe da ritenersi regolare, perché qualora il Comitato di Siena avesse voluto, attraverso le Norme di Carattere Generale del 4.10.2010, abrogare o modificare

le disposizioni della Circolare del 30 Maggio 2010 avrebbe dovuto richiamare espressamente e con chiarezza le norme da abrogare pena l'inefficacia delle norme modificative.

Motivazione

La regolare partecipazione ai campionati UISP è regolamentata dalle Norme di Partecipazione che ai sensi del Regolamento Attività sono le disposizioni che disciplinano le singole manifestazioni e devono essere obbligatoriamente pubblicate sui Comunicati Ufficiali delle Leghe che le hanno emanate. Com'è noto la regolamentazione dell'attività ufficiale avviene per quel che riguarda l'attività della Lega Calcio Nazionale con la Circolare del 31 Maggio dell'anno precedente, mentre per quel che riguarda i Campionati Territoriali e Regionali con le singole Norme di Partecipazione emanate dalle Leghe di competenza. La Circolare Nazionale rappresenta dunque norma di carattere generale con efficacia sull'intero territorio nazionale per quel che riguarda la regolamentazione della partecipazione degli atleti tesserati FIGC all'attività ufficiale della Lega Calcio UISP, tale norma deve essere richiamata nelle Norme di Partecipazione dei campionati territoriali (come effettivamente fatto dal Comitato di Siena in data 17.09.2010) e regionali che possono tuttavia prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati FIGC all'attività della Lega Calcio UISP, in ragione delle specificità delle singole realtà territoriali. E' la stessa circolare del 31 Maggio a legittimare tali deroghe al punto 1.1 subordinandole alla pubblicazione nelle Norme di partecipazione emesse dalla Lega territoriale o regionale che le ha deliberate. Le norme di partecipazione pubblicate il 4.10.2010 relative al Campionato Provinciale Miniamatori 2010/11 a cui ha preso parte la ricorrente e che costituiscono la normativa di riferimento in ordine alla regolare partecipazione ed al tesseramento degli atleti partecipati allo specifico campionato, costituiscono normativa speciale rispetto a quanto disposto nelle Norme di Partecipazione generali pubblicate dalla stessa Lega di Siena ed è ad esse ed in particolare all'art. 13 che occorre far riferimento per la valutazione della legittima partecipazione alle gare del Campionato Provinciale Miniamatori degli atleti tesserati FIGC. Tale articolo, nel rispetto della possibilità di deroga contenuta nell'art. 1.1 della Circolare sopra richiamata, prevede che possono partecipare al campionato i tesserati di altri Enti di Promozione Sportiva **che non abbiano preso parte a gare di Campionati Ufficiali FIGC nella corrente stagione**, escludendo di fatto tutti i tesserati FIGC e dunque rendendo irregolare la posizione dell'atleta Dario Giani che, come risulta dagli atti allegati, ha effettivamente partecipato alla gara tra GS Vico - Minucci calcio a 7 e il GS Peperoncino Numero 10 del 7.4.2011 pur avendo preso parte nell'anno in corso a gare di Seconda Categoria FIGC.

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- rigetta il ricorso proposto dalla Società G.S. VICO-MINUCCI confermando quanto disposto dal Giudice Sportivo di Primo Grado di Siena e dalla Commissione Regionale di Appello Toscana;
- dispone l'incameramento della cauzione versata per effetto della dichiarazione di rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio UISP comitato di Siena e alla Lega Calcio UISP Toscana per gli adempimenti di cui all'articolo 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, li 06/06/2011

f.to Rocco Varraso
f.to Silvia Borselli
f.to Rosa La Terra Pirrè

BUONO D'ORDINE PER MATERIALE "LINEA AGLA"
DISPONIBILE PER LA DISTRIBUZIONE TRAMITE LA SEGRETERIA LEGA NAZIONALE CALCIO UISP

| | |
|-------------|--------------------------------|
| DATA ORDINE | PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE |
| SIG. | |
| INCARICO: | INDIRIZZO: |
| CELL: | |
| TEL: | CAP: |
| FAX: | E-MAIL: |

| MATERIALE | Quantità | Colore | Taglia | Prezzo | Importo € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|----------------------|-----------|
| KIT COMPLETO ARBITRO composto da N°1 maglia m.l.; N°1 maglia m.c.; N°1 pantaloncino; N°1 calzettone | | | | € 54,80 | |
| MAGLIA ARBITRO M.LUNGA (colori disp. giallo-nero-rosso) | | | | € 22,30 | |
| MAGLIA ARBITRO M.CORTA (colori disp. giallo-nero-rosso) | | | | € 22,30 | |
| PANTALONCINO ARBITRO nero | | | | € 12,00 | |
| CALZETTONE ARBITRO nero con logo UISP | | | | € 5,90 | |
| KIT RAPP.ZA POLO TIM MC bianca + PANTA CASUAL blu navi | | | | € 16,50 | |
| BORSA ARBITRO | | | | € 19,00 | |
| TUTA MICROFIBRA/interno rete R200 | | | | € 28,00 | |
| TUTA poliestere R200 | | | | € 23,00 | |
| GIACCONE RAPPRESENTANZA BW740/PILE | | | | € 39,00 | |
| GIACCONE RAPPRESENTANZA NO PILE 1030 | | | | € 28,00 | |
| BOMBER RR800 | | | | € 32,00 | |
| TUTA FELPATA Z100 | | | | € 28,00 | |
| TUTA MEXICO | | | | € 20,00 | |
| ANTIPIOGGIA RAIN JACKET / K-WAY | | | | € 12,00 | |
| PALLONI CALCIO A 11 K1 | | | | € 50,00 | |
| PALLONI CALCIO A 11 K50 | | | | € 27,00 | |
| PALLONI CALCIO A 11 K100 E R100 | | | | € 10,00 | |
| PALLONI CALCIO A 5 BOLA ONE | | | | € 35,00 | |
| PALLONI CALCIO A 5 F100 | | | | € 16,00 | |
| FISCHIETTO FOX | | | | € 6,60 | |
| COPPIA BANDIERINE | | | | € 15,60 | |
| MONETA TESTA/CROCE METALLO | | | | € 2,00 | |
| | | | | TOTALE ORDINE | € |

TUTTI I PRODOTTI SONO VISIBILI SUL SITO www.agla.it

Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 14,60 ad un massimo di € 18,60.

BUONO D'ORDINE PER MATERIALE
DISPONIBILE PRESSO IL MAGAZZINO DELLA LEGA NAZIONALE CALCIO UISP

| | |
|-------------|--------------------------------|
| DATA ORDINE | PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE |
| SIG. | |
| INCARICO: | INDIRIZZO: |
| CELL: | |
| TEL: | CAP: |
| FAX: | E-MAIL: |

| MATERIALE | QUANTITÀ N° | COSTO UNITARIO | IMPORTO € |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| NORMATIVA LEGA CALCIO EDIZ. SETTEMBRE 2009 | | € 2,00 | |
| REGOLAMENTO CASISTICA EDIZ. MARZO 2010 | | € 4,00 | |
| PORTACARTELLINI CON CARTELLINO ROSSO E GIALLO | | € 1,50 | |
| TACCUINO COMPLETO IN E. PELLE "ELEGANT" | | € 9,80 | |
| MATITINA | | € 0,55 | |
| CARTELLINO SEGNARETI CA11 | | € 0,10 | |
| CARTELLINO SEGNARETI CA7 - CA5 | | € 0,10 | |
| DISTINTIVO CAMPIONE TERRITORIALE | | € 2,45 | |
| DISTINTIVO CAMPIONE PROVINCIALE | | € 2,45 | |
| DISTINTIVO CAMPIONE REGIONALE | | € 2,45 | |
| DISTINTIVO ARBITRO RICAMATO | | € 3,10 | |
| TESSERA ARBITRO | | € 2,00 | |
| TESSERA ALLENATORE | | € 2,00 | |
| TESSERA DIRIGENTE DI LEGA | | € 2,00 | |
| TESSERA OSSERVATORE | | € 2,00 | |
| BOLLINO RINNOVO TESSERA STAGIONE 2010/11 | | € 0,20 | |
| REFERTO ARBITRO CALCIO | | € 0,10 | |
| REFERTO GUARDALINEE | | € 0,10 | |
| REFERTO OSSERVATORE DI LEGA | | € 0,10 | |
| REFERTO OSSERVATORE | | € 0,10 | |
| GAGLIARDETTO | | € 6,00 | |
| | TOTALE ORDINE | | € |

Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 14,60 ad un massimo di € 18,60.